

## REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

- **VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* e successivi aggiornamenti;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 82/2005, *Codice dell'Amministrazione Digitale*;
- **VISTA** la Direttiva Ministeriale n. 14/2011, al cui testo integralmente ci si riporta;
- **VISTO** il Dlgs 36/2023 entrato in vigore a partire dal 01/07/2023 riguardante il nuovo codice degli appalti;

### SI ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### **Art. 1 – individuazione ufficio responsabile**

Ai sensi del punto 1, lettera c Direttiva n. 14 /2011, si individua quale Ufficio Responsabile per tutte le attività di cui alla Direttiva stessa l'intero Ufficio di Segreteria dell'I.C. Einstein, nelle persone del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi operanti nelle rispettive aree di competenza.

#### **Art. 2 – misure organizzative: modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli**

Ai sensi del punto 1, lettera c Direttiva n. 14/2011 e dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'Ufficio Responsabile effettuerà idonei controlli anche a campione delle dichiarazioni sostitutive.

Il controllo a campione non può essere inferiore al 5% delle dichiarazioni sostitutive: dunque, la scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo viene effettuata sulla base di almeno un controllo ogni 20 pratiche presentate.

Ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.P.R. n. 445/2000, i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 D.P.R. n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Controlli puntuali e mirati sono eseguiti qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente in altre istanza.

Qualora, nel corso dei controlli preventivi, vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, quando, dunque, l'errore non incide in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di quindici giorni.

Qualora l'interessato non provveda, entro il termine accordatogli, alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, non avrà accesso ai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa. Dìciò sarà data formale comunicazione scritta all'interessato.

Si rinvia al Decreto Dipartimentale n. 858/2020 e all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 per quanto in essi indicato.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di cui all'art.50, comma 1, lettere A) e b) del D.Lgs 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio.

#### **Art. 3 – controlli effettuati dall'amministrazione scolastica per conto di altre Pubbliche Amministrazioni o di privati che vi consentono (art. 71, comma 4 D.P.R. n. 445/2000)**

I Servizi dell'Amministrazione scolastica possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni.

Quando all'Amministrazione scolastica pervengono segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il personale competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.

L'incaricato/Responsabile di Servizio dovrà in ogni caso istruire la pratica di trasmissione all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Scuola, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato la verifica.

Ai sensi dell'art. 71, comma 4 D.P.R. n. 445/2000, qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2 del citato decreto, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

#### **Art. 4 - provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni**

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese a un soggetto all'Amministrazione, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, informando il Dirigente Scolastico affinché questi, una volta accertata l'intenzionale falsità della dichiarazione resa, trasmetta gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Nell'inoltare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Il Dirigente Scolastico provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 Decreto 445/2000), comunicandogli il motivo dell'esclusione.

Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dagli operatori economici la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 5 – relazione annuale dei controlli**

Entro il 15 luglio di ogni anno, il DSGA presenterà al Dirigente scolastico un resoconto dei controlli effettuati e registrati. Tale relazione dovrà evidenziare i seguenti dati:

1. numero totale dei controlli effettuati a campione;
2. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
3. numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni;
4. esito dei controlli effettuati, con particolare riferimento agli eventuali e conseguenti provvedimenti di revoca.